

Cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 è in vigore il Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012, convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012 che introduce nuove norme sul “Cambio di residenza in tempo reale”. L’art. 5 del citato Decreto Legge detta nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del D.P.R. n. 223/1989, ovvero:

- trasferimento di residenza da altro comune, dall’estero o trasferimento di residenza all’estero;
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o convivenza;
- cambio di abitazione all’interno del Comune

Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, e disponibili su questa pagina, che sarà possibile inoltrare al Comune di riferimento con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche nei modi seguenti:

- direttamente all’ufficio anagrafe del Comune di Castelnuovo di Garfagnana in Via Vallisneri n. 1
- per raccomandata indirizzata a: Comune di Castelnuovo di Garfagnana – Ufficio Anagrafe – Via Vallisneri n. 1 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana
- per fax al numero 0583 6448330
- per via telematica all’indirizzo e-mail **l.dini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it** o tramite PEC all’indirizzo **comune.castelnuovodigarfagnana@postacert.toscana.it**

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;

La dichiarazione anagrafica per essere accettata deve necessariamente essere compilata nelle parti obbligatorie previsti negli specifici moduli, la dichiarazione

inoltre deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente stesso.

Le richieste prive di informazioni essenziali NON sono ricevibili.

La dichiarazione anagrafica deve essere sottoscritta dal richiedente e dalle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, se maggiorenni.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

MODELLI

1. **Dichiarazione di residenza** – Allegato 1 - (con provenienza da altro comune, dall'estero, dall'AIRE di altro comune; cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune)
2. **Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero** – Allegato 2 -
3. **Dichiarazione di residenza - Allegato "A"** - (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea)
4. **Dichiarazione di residenza - Allegato "B"** - (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea)

PROCEDIMENTO – brevi cenni –

L'Ufficio Anagrafe entro 2 giorni lavorativi, successivi alla presentazione delle dichiarazioni, dispone la registrazione della nuova residenza con decorrenza giuridica dalla data di presentazione della richiesta stessa e, ove ne ricorra il caso, richiede la cancellazione al Comune di provenienza. Quest'ultimo a sua volta dispone la cancellazione entro 2 giorni lavorativi (dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune di nuova iscrizione) e trasmette i dati necessari alla registrazione della scheda individuale di famiglia al Comune di nuova iscrizione entro 5 giorni lavorativi (dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune di nuova iscrizione)

Il Comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del Comune di precedente iscrizione, rilascia solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.

Il Comune di nuova iscrizione entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni di residenza accerta, attraverso la Polizia Municipale, la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o la registrazione del cambio di abitazione.

In caso di pre-requisiti mancanti od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale, fatto salvo il termine di cui sopra, il Comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/'90 e s.m.i. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, osservazioni e documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del

procedimento, che iniziano di nuovo a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

DICHIARAZIONI MENDACI

La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. n. 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici nonché il rilievo penale. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19 c. 3 del D.P.R. n. 223/1989 in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

La norma inoltre prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

(*) art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori od esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri od elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del Decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica o ai gestori od esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della Legge n. 59 del 15/03/1997.